



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 30

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

387^a seduta: martedì 26 luglio 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3,4,7 e <i>passim</i>
AIROLA (M5S)	7, 8, 9
CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle</i> <i>finanze</i>	3,4,7 e <i>passim</i>
* GIROTTO (M5S)	7
* MUCCHETTI (PD)	11
RICCHIUTI (PD)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02952, presentata dal senatore Casson e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, l'interrogazione del senatore Felice Casson e di altri senatori concerne i mutui fondiari in euro indicizzati al franco svizzero collocati dalla Barclays Bank.

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che nel corso di accertamenti ispettivi condotti nel 2012 presso la succursale italiana di Barclays erano emerse, tra l'altro, evidenze sulla scarsa comprensibilità per la clientela della formula contrattuale di indicizzazione relativa al prodotto commercializzato dall'intermediario. In esito a tali accertamenti sono state irrogate sanzioni amministrative nei confronti del direttore generale e del *chief executive office* della divisione *retail e business banking*, in carica all'epoca dei fatti, anche per l'inosservanza della normativa di trasparenza.

I suddetti mutui sono stati collocati dalla Barclays fino al 2011. La banca, per migliorare la chiarezza delle informazioni relative ai contratti ancora in corso (circa 5.000 rapporti), ha inviato alla clientela – nel corso del 2013 – una comunicazione esplicativa delle caratteristiche e dei meccanismi di funzionamento del mutuo. Secondo quanto riferito dall'intermediario, analoga informativa è stata inoltrata alla clientela titolare di un mutuo indicizzato ai franchi svizzeri, nel corso del 2015, a seguito della decisione della Banca centrale svizzera di abbandonare la politica di difesa del tasso di cambio di 1,20 franchi svizzeri per euro. Più di recente la banca ha rappresentato di avere proposto ai mutuatari alcune soluzioni volte a contenere gli effetti negativi derivanti dall'applicazione, nell'attuale contesto valutario, del meccanismo di indicizzazione dei mutui in questione.

La tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero è stata portata all'attenzione anche dell'Arbitro bancario finanziario che, dall'ottobre del 2009 (data di avvio del sistema) al 31 dicembre 2015, ha adottato 34 de-

cisioni relativamente ai mutui Barclays; in sei casi l'intermediario è stato inadempiente. Conformemente a quanto previsto dalla relativa disciplina, le decisioni a cui l'intermediario non ha dato seguito sono state pubblicate sul sito *Internet* dell'Arbitro bancario finanziario.

Si fa presente inoltre che con il decreto legislativo n. 72 del 21 aprile 2016, di attuazione della direttiva 2014/17/UE in materia di credito ipotecario, sono state introdotte nel nostro ordinamento specifiche previsioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori sottoscrittori di finanziamenti denominati in valuta estera (articolo 120-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 – testo unico bancario).

Si soggiunge infine che il Ministero della giustizia ha comunicato l'assenza di procedimenti penali iscritti per i fatti oggetto di interrogazione presso le procure generali di Torino, Milano e Roma.

Preciso, infine, che i cittadini di cui all'interrogazione hanno sottoscritto mutui indicizzati al franco svizzero, cioè una moneta fluttuante.

RICCHIUTI (*PD*). Signor Presidente, prendo atto di quanto riferito dal vice ministro Casero. Tuttavia, mi sembra di capire che le 5.000 persone che hanno sottoscritto contratti di mutuo ancora in corso non potranno fare altro che rimetterci.

Insisto quindi nel chiedere quale soluzione può essere individuata per risolvere la situazione in cui si trovano questi soggetti. Da quanto riferito dal Vice Ministro, sembra che non si possa fare nulla e che non si possano dare risposte a questi cittadini che si trovano in estrema difficoltà.

Pertanto, non mi ritengo soddisfatta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03008, presentata dal senatore Giroto e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame i senatori interroganti pongono in evidenza che il settore della distribuzione dei carburanti sarebbe interessato da rilevanti fenomeni di frode. In particolare, evidenziano che, secondo un articolo apparso su «Il Sole 24 ore» in data 6 giugno 2016, la quota dei carburanti illegali immessi in consumo sul territorio nazionale sarebbe pari al 20 per cento del mercato e corrisponderebbe a circa 5 miliardi di litri all'anno, con evasione di IVA per circa 1,5 miliardi di euro all'anno e di accisa per diversi miliardi.

Gli interroganti chiedono, pertanto, le stime sul mancato gettito per lo Stato e quali iniziative si intendano adottare per contrastare il fenomeno.

Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che, laddove i fenomeni in parola avessero realmente ad oggetto il quantitativo sopra indicato di 5 miliardi di litri annui, ipotizzando che tali quantitativi fossero riferibili integralmente al gasolio per carburazione, la cui aliquota vigente è pari ad euro 617,40 al litro, l'accisa sottratta all'accertamento supererebbe i 3 mi-

liardi di euro. Tale dato, tuttavia, non trova corrispondenza nell'andamento delle entrate affluite negli ultimi 10 anni al capitolo 1409 (capitolo sul quale sono versate le accise sui prodotti energetici escluso gas naturale, GPL ed oli vegetali) che non evidenzia variazioni negative pari al predetto ammontare.

D'altro canto si fa presente che nell'anno 2015 si è registrato nel predetto capitolo un aumento di accisa rispetto al 2014 dell'1,8 per cento, sebbene dal 1° gennaio 2015 l'aliquota di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante abbiano subito una diminuzione, passando rispettivamente da euro 730 ed euro 619 per mille litri, ad euro 728 e ad euro 617 per mille litri.

Inoltre, dal confronto tra i dati delle predette entrate del primo semestre 2016 (evidenziando comunque la provvisorietà dei dati del mese di giugno) e quelli del primo semestre 2015, rimanendo invariate le predette aliquote di accisa, si riscontra un incremento dello 0,5 per cento. Ad ogni buon fine si allega una tabella riepilogativa.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di individuare e stimare quantitativamente l'eventuale insorgenza di alterazioni del mercato legate a fenomeni fraudolenti, effettua un costante monitoraggio dei flussi di ciascun prodotto petrolifero sottoposto ad accisa (con particolare riguardo ai più diffusi, cioè al gasolio, alla benzina e al GPL) lungo l'intera filiera distributiva. Il caso più rilevante negli ultimi cinque anni è quello legato agli abusi nel settore degli oli lubrificanti di provenienza UE fraudolentemente impiegati in Italia al posto del gasolio. Al riguardo si è stimato un plausibile *range* del *tax gap* indotto dal fenomeno e, quindi, dei volumi interessati.

Al fine di delineare soluzioni strutturali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si è fatta promotrice, sin dal 2011, delle necessarie modifiche alle norme comunitarie volte a rendere effettiva l'uniforme applicazione dei presidi di controllo della UE nella libera circolazione dei predetti oli lubrificanti.

Nelle more del predetto adeguamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha attuato le necessarie misure di contrasto, anche cooperando, in sinergia con la Guardia di finanza, con le collaterali strutture di altri Stati membri, nonché fornendo debita informativa e cooperazione dal punto di vista tributario alle altre forze di polizia che operano controlli su strada nel territorio nazionale. Anche a tali interventi è, probabilmente, riconducibile la crescita dei sequestri di prodotto illegale effettuati dalle Forze dell'ordine nazionali.

Sebbene al momento non si disponga di stime puntuali sull'estensione del fenomeno, il costante monitoraggio dei dati presenti in anagrafe tributaria ha evidenziato un deciso aumento della presenza di operatori sospetti che effettuano acquisti di prodotti petroliferi utilizzando indebitamente dichiarazioni d'intento (penso che l'interrogante si riferisse a questo).

L'aumento si è avuto soprattutto per l'ingresso sul mercato di *trader* disonesti, spesso collegati ad organizzazioni criminali che operano con la

sola finalità di frodare il fisco ed alterare le dinamiche della concorrenza. In particolare, le principali fenomenologie fraudolente riscontrate dalla Guardia di finanza riguardano la presentazione di fittizie dichiarazioni di intento ai fini dell'esportazione da parte di soggetti economici che, attestando fraudolentemente lo *status* di esportatori abituali, acquistano grossi quantitativi di carburanti in esenzione di IVA per poi cederli sul territorio nazionale a prezzi più che concorrenziali; l'illecita immissione in consumo di ingenti quantitativi di prodotti energetici – costituiti da miscele di gasolio e oli di diversa natura, anche vegetale, provenienti da Paesi dell'Est Europa – i quali, dopo l'introduzione in Italia quali oli lubrificanti, sono destinati, in totale evasione di imposta, a finalità di autotrazione.

In ragione della gravità e delle dimensioni assunte dai richiamati fenomeni illeciti la Guardia di finanza ha avviato una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici della filiera distributiva dei prodotti energetici, a cui sono state illustrate – nel corso di un incontro con i relativi rappresentanti nazionali, tenutosi in data 19 maggio 2016 presso il comando generale – l'azione di contrasto posta in essere dal Corpo e i risultati conseguiti in materia, nonché l'iniziativa dell'amministrazione volta a sostenere, in piena sinergia con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'opportunità di assoggettare anche gli oli lubrificanti alle forme di monitoraggio previste dal sistema Excise Movement Control System (EMCS), come peraltro evidenziato dal comandante generale *pro tempore* alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2015.

Tale proposta è stata presentata lo scorso 30 maggio – in occasione della riunione dell'Indirect Tax Expert Group, organo consultivo della Commissione europea in materia di accise – dalla delegazione italiana, composta anche da un rappresentante dell'amministrazione. La soluzione in commento, tuttavia, non appare del tutto risolutiva, tenuto conto che le più recenti risultanze investigative hanno evidenziato come le associazioni criminali responsabili degli illeciti traffici stiano commercializzando una nuova categoria di prodotti, anch'essi di fatto destinati all'autotrazione, composti da miscele idrocarburiche caratterizzate dalla presenza di una piccola percentuale di diclorometano. Detta sostanza, oltre a impedire la riqualificazione del prodotto in termini di olio lubrificante o gasolio per autotrazione, consente di classificarlo quale solvente, prodotto escluso dal monitoraggio previsto dal sistema EMCS.

È opportuno evidenziare, altresì, che al fine di contrastare la frode nel breve periodo ed impostare possibili soluzioni strutturali a medio-lungo termine, è stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze a cui partecipano Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Guardia di finanza e le principali associazioni di categoria. A livello operativo il tavolo tecnico – i cui lavori hanno avuto inizio in data 30 giugno 2016 – è stato suddiviso in due aree tematiche: un primo gruppo, coordinato dall'Agenzia delle entrate, si sta occupando di

elaborare soluzioni normative e/o tecniche, per frenare l'utilizzo fraudolento di false dichiarazioni d'intento all'interno della catena di vendita dei carburanti; un secondo gruppo, coordinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sta invece curando gli aspetti legati al comparto accise. Attualmente sono in discussione una serie di proposte di intervento, concordate con le relative associazioni di categoria, in tema di depositi fiscali, tracciabilità delle cessioni di prodotti petroliferi e meccanismi di funzionamento delle dichiarazioni d'intento. Si stanno inoltre valutando possibili modifiche al regime IVA nel settore.

Il tema è stato inoltre discusso nell'ambito della cabina di regia operativa, istituita dall'articolo 83, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ove sono elaborati piani di azione congiunti che vedono impegnate Agenzia delle entrate, Guardia di finanza ed Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Voglio aggiungere che sull'argomento – che, come avete visto, è complesso e presenta una certa evoluzione nel tempo – c'è grande attenzione. L'intenzione del Governo è di attuare interventi legislativi ove servono (ad esempio, la legge di stabilità) e interventi operativi. Avete potuto constatare che le decisioni assunte in sede europea volte a bloccare l'immissione nel mercato di materiale lubrificante che si poneva al di fuori delle norme sono state aggirate con l'immissione di materiali analoghi.

Quindi, ripeto, l'attenzione degli organi di controllo e degli organismi inquirenti è elevata. Il Governo, da parte sua, ritiene di intervenire – ripeto – sia in sede legislativa che in fase di monitoraggio e di analisi sul territorio.

GIROTTO (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per la risposta, sulla quale sospendo il mio giudizio, perché, essendo stata molto complessa, desidero verificarla con le parti interessate che attenzionano l'argomento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03038, presentata dal senatore Mucchetti.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione a risposta orale 3-03038 il senatore Mucchetti, insieme ad altri senatori, chiede chiarimenti in relazione alla nomina ad assessore del dottor Marcello Minenna presso il Comune di Roma. (*Il senatore Airola tiene il telefono cellulare tra le mani*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, avendo posizionato il telefono cellulare in quel modo, mi viene da pensare che stia registrando i lavori.

AIROLA (*M5S*). No, sto leggendo un appunto.

PRESIDENTE. Mi fido di lei.

Le ricordo comunque che le registrazioni con il telefono cellulare non sono consentite. L'ho già detto ad un suo collega in altra occasione.

In questa Commissione le regole si rispettano.

AIROLA (M5S). Le ho detto che sto registrando?

PRESIDENTE. Stigmatizzo un modo di fare.

È la prima volta che mi rivolgo a lei per questo tipo di questioni. Anche io non condivido molto di ciò che avviene in Aula in ordine al mancato rispetto del Regolamento. In questa sede, invece, abbiamo trovato una *entente cordiale*.

AIROLA (M5S). Ma io non romperò questo equilibrio fintantoché le questioni saranno lineari per tutti.

PRESIDENTE. Mi fido di questo.

Lei ha fatto una precisazione e io, quindi, le sto specificando quali sono le regole che sottintendono i lavori di questa Commissione in un *idem sentire* da parte di tutti.

Credo nella sua buona fede. Avevo visto il telefono posizionato in un certo modo e, quindi, le ho chiesto spiegazioni. Per me la questione è chiarita. Ho colto solo l'occasione per ribadire che non c'è alcun parallelismo tra quanto avviene in Aula e quanto avviene in questa Commissione, perché in questa sede il Regolamento è la norma principe, la *Grundnorm*.

AIROLA (M5S). Finiamola qui, Presidente.

È anche sconveniente il fatto che se io muovo un cellulare a lei viene in mente che io stia facendo una ripresa. È una manifestazione di malafede nei miei confronti.

PRESIDENTE. Assolutamente no e le spiego perché.

Durante la scorsa seduta un suo collega del Movimento 5 Stelle, il senatore Puglia, ha fatto la stessa cosa. Gli ho chiesto se stava riprendendo e lui mi ha risposto affermativamente. A quel punto, gli ho precisato che in questa Commissione non è consentito. Il senatore Puglia è stato molto gentile e cortese e ha interrotto la ripresa.

Non si tratta quindi di malafede; è che la vicenda è già accaduta proprio pochi giorni fa. (*Commenti del senatore Airola*). Pertanto, se vedo un telefono cellulare tenuto in mano sopra il banco chiedo se si stia riprendendo o meno.

AIROLA (M5S). Allora da ora in poi io pretendo che ogni volta che qualcuno mette sul banco un telefono in verticale lei interrompa i lavori e chiedo delucidazioni.

PRESIDENTE. Certo che lo faccio!

AIROLA (M5S). La ringrazio, altrimenti significa che per me c'è un comportamento particolare che non c'è per gli altri.

PRESIDENTE. Ma io lo faccio con tutti. Non pensi di avere un'attenzione privilegiata. Le assicuro che non è così.

Riprendiamo i lavori.

Prego, signor Vice Ministro.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Al riguardo...

AIROLA (M5S). Questo ha rotto.

PRESIDENTE. Cosa? Cosa ha detto?

AIROLA (M5S). Sto parlando con la mia collega.

PRESIDENTE. L'hanno sentito tutti! Cosa ha detto?

AIROLA (M5S). Sto parlando con la mia collega. Fatevi i fatti vostri.

PRESIDENTE. Lei non ha capito quale clima c'è in questa Commissione! Se lei pensa di tenere in questa sede lo stesso comportamento che tiene in Aula, la avverto che ha sbagliato tutto!

AIROLA (M5S). Io stavo tranquillo; ho alzato il cellulare e lei mi ha fatto un'osservazione.

PRESIDENTE. L'ho fatta a lei come a tutti, come è accaduto la volta scorsa con un suo collega di Gruppo.

AIROLA (M5S). Per me la faccenda è chiusa. Non vi rompo le scatole e quindi non le rompete a me, perché non sto facendo niente di male. È chiaro?

PRESIDENTE. È chiarissimo. Io faccio solo rispettare il Regolamento e a questo mi fermo.

AIROLA (M5S). Io sono tranquillo. Lasci il Governo concludere la sua risposta. Io non faccio niente. Sono solo qui con il cellulare in mano.

PRESIDENTE. La prego, signor Vice Ministro, prosegua pure.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Al riguardo la CONSOB informa che in data 6 luglio ultimo scorso il dottor Marcello Minenna ha comunicato alla CONSOB stessa di essere stato nominato assessore con delega al bilancio, al patrimonio ed alle partecipate di Roma Capitale. Inoltre il dottor Marcello Minenna nel comunicare, con la medesima nota, che sarebbe stata sua cura garantire la continuità delle attività

dell'ufficio analisi quantitative ed innovazione finanziaria dallo stesso diretto, ha concluso evidenziando che «questa comunicazione affinché la Commissione ne prenda atto per quanto di competenza».

Ciò premesso, allo stato attuale si evidenzia che non è stata presentata alla CONSOB alcuna richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento dell'incarico di assessore con delega al bilancio, al patrimonio ed alle partecipate di Roma Capitale, né da parte dell'amministrazione comunale né da parte del dottor Marcello Minenna.

In data 15 luglio 2016 il dottor Marcello Minenna ha presentato formale istanza per essere posto in aspettativa non retribuita per motivi politici ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per tutto il periodo di tempo per il quale ricoprirà la carica di assessore di Roma Capitale.

Con provvedimento assunto in data 15 luglio 2016 il dottor Marcello Minenna è stato collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dalla data di nomina ad assessore al bilancio, al patrimonio e alla riorganizzazione delle partecipate di Roma Capitale.

In ordine agli ulteriori quesiti relativi alla sussistenza di eventuali profili di incompatibilità dell'incarico sopra evidenziato con lo *status* di dipendente della Consob, si rappresenta che la Commissione, vista la lettera con cui il dottor Marcello Minenna comunicava, affinché il collegio ne prendesse atto, di essere stato nominato assessore con delega al bilancio, al patrimonio e alle partecipate di Roma Capitale, incaricava la consulenza legale di svolgere i relativi approfondimenti.

In data 13 luglio 2016 la consulenza legale della Consob ha reso un parere legale – il cui contenuto, secondo quanto comunicato da Consob, non può essere reso pubblico – che, tuttavia, in considerazione della domanda di aspettativa formulata dal dottor Marcello Minenna in data 15 luglio 2016, non è stato oggetto di valutazione dal parte del collegio della Consob ai fini della decisione assunta in data 15 luglio 2016.

Infine, per quanto concerne il quesito relativo alle modalità di deliberazione sull'aspettativa da parte del collegio ed in particolare se ci sia stato un voto unanime o a maggioranza, si rappresenta che trattandosi di aspetti relativi alla formazione della decisione finale del collegio, gli stessi non possono essere resi pubblici, rilevando a tal fine la decisione finale assunta dalla CONSOB.

Si fa presente inoltre che, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «i membri delle giunte di Comuni e Province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato»; il successivo articolo 82, comma 1, del medesimo testo unico, prevede che l'indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno e spettante anche ai componenti delle giunte comunali, è dimezzata nel caso in cui i lavoratori dipendenti non abbiano chiesto l'aspettativa. Resta ferma, in

ogni caso, nel silenzio normativo, la facoltà dell'amministratore locale di rinunciare alla predetta indennità di funzione.

Ciò premesso, si evidenzia che l'articolo 53, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, contenente le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi, e la relativa procedura di autorizzazione, prevista dai commi da 7 a 13 del medesimo articolo 53, si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il personale il cui rapporto di lavoro rimane disciplinato in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che comprende, per espresso dettato normativo, anche il personale di ruolo della CONSOB.

In ordine all'ultimo quesito posto dall'interrogante relativo alla richiesta di notizie circa l'eventuale intenzione di Roma Capitale di emettere obbligazioni, il Comune di Roma, per il tramite del Ministero dell'interno, ha rappresentato che per quanto concerne l'indebitamento dell'ente, nell'ambito della gestione ordinaria del bilancio di Roma Capitale per l'anno 2016, è prevista esclusivamente l'assunzione di mutui per un valore pari a circa 49 milioni di euro.

MUCCHETTI (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il vice ministro Casero per l'ampia risposta che, tuttavia, mi lascia solo parzialmente soddisfatto.

Al di là del riferimento ai commi, ai decreti, alla normativa, ci sono due aspetti sui quali la risposta suona a me un po' reticente, forse per la ricerca di chiarezza che mi viene dalla mia precedente professione.

Se dovessi tradurre la mia riflessione in volgare, affinché anche fuori da quest'Aula tutti possano capirla, direi che emerge che il dottor Minenna, dirigente della CONSOB, abbia in prima battuta comunicato all'ente dal quale dipende l'intenzione di proseguire nelle sue attività di dirigente e di espletare le nuove funzioni di assessore al bilancio, al patrimonio e alle partecipate del Comune di Roma. Solo in un secondo momento, dopo che sulla stampa erano apparse polemiche di vario genere e dopo che lo stesso dottor Minenna aveva prospettato soluzioni alternative (del tipo: rinuncia all'indennità e al cumulo dei due compensi derivanti dalle due attività che avrebbe voluto svolgere), ha chiesto l'aspettativa.

A tal proposito, c'è un aspetto in merito al quale mi piacerebbe conoscere l'opinione del Governo e non quella della CONSOB, cioè il fatto che la CONSOB conceda l'aspettativa ad un proprio dirigente a decorrere non dalla data di presentazione della richiesta (come accade per i comuni mortali), ma dalla data in cui il Comune di Roma attribuisce l'incarico di assessore, quindi una decina di giorni prima.

Certamente è importante rispettare le decisioni di un'autorità indipendente, ma ciò non esime il Governo dall'esprimersi dal momento che in altre occasioni ben più rilevanti non ha rinunciato a formulare le proprie valutazioni sull'operato della CONSOB medesima. Vorrei pertanto sapere come mai in questa occasione invece lascia correre.

La questione non è irrilevante. Do un'informazione che il Governo, nel rispetto dell'autonomia della CONSOB, non dà: la decisione di accoglimento della domanda di aspettativa da parte della CONSOB, che è certamente valida come rappresentazione della volontà della Commissione medesima, è stata assunta a maggioranza, tre voti contro due, e i tre voti a favore della concessione dell'aspettativa *ex tunc* e non a decorrere dalla data di presentazione della richiesta (come a me sarebbe sembrato ovvio) sono stati espressi dai tre commissari nominati più di recente, con questa maggioranza e con questo Governo.

Come voi capite, in questo modo la decisione della Consob determina l'effetto collaterale di una sanatoria della mancanza di richiesta di autorizzazione da parte del Comune di Roma.

Faccio presente che quello di cui stiamo parlando non è un incarico qualsiasi. Stiamo parlando dell'assessorato più importante e parliamo anche di un alto dirigente della Commissione di controllo sulle attività delle società quotate in borsa e sui mercati regolamentati in generale.

Arrivo così alla seconda questione sulla quale – lo dico con rispetto e con la più alta considerazione – la risposta del Governo non mi convince del tutto. Infatti, il caso in oggetto presenta due profili: del primo abbiamo appena discusso ed è quello procedurale; il secondo è sostanziale e ai miei occhi è ancora più rilevante perché riguarda il conflitto d'interessi nel quale sarebbe incorso il dottor Minenna ove avesse insistito nella sua primitiva impostazione. Mi riferisco al conflitto d'interessi che deriva dal fatto di essere, in quanto assessore al bilancio, azionista di controllo, perché di maggioranza assoluta (se la memoria non mi tradisce, altrimenti chiedo soccorso al senatore Carraro) di una società – non tra le minori – quotata in borsa qual è ACEA e, allo stesso tempo, essere dirigente di un ufficio che concorre all'azione di vigilanza esercitata dalla CONSOB stessa nella misura in cui attua analisi quantitative ed esamina i prospetti informativi, per quanto di sua competenza, che accompagnano l'emissione di titoli da parte della società quotata.

A mio avviso, sarebbe interessante conoscere il parere dell'ufficio legale della CONSOB. A questo proposito, come semplice cittadino ho avanzato richiesta di accesso agli atti prodotti in materia dalla Commissione stessa. Non sono sicuro che questo parere non possa essere reso noto; di norma, infatti, per consuetudine non si rendono noti i pareri degli uffici legali quando sia in corso un contenzioso o quando ci si stia avvicinando a un contenzioso, ma quando il parere legale aiuta l'organismo, la Commissione, ad assumere una decisione, a formulare una scelta, a mio modo di vedere quel parere legale deve essere reso noto a chi ne faccia richiesta. In questo caso ne ha fatto richiesta un senatore della Repubblica e non ha avuto soddisfazione; vedremo se come semplice cittadino avrò migliore fortuna.

Inoltre, c'è un ulteriore aspetto che mi fa ritenere pasticciata tutta questa vicenda, cioè l'osservanza o meno del cosiddetto *cooling-off period*. È noto che i commissari e i dirigenti della CONSOB non possono accettare incarichi di alcun genere presso le società vigilate dalla Commis-

sione medesima nei primi due anni successivi alla cessazione del rapporto con l'organismo di controllo. Mi domando come si concili questa disposizione – sulla quale potremmo anche aprire un dibattito per valutare se sia giusta o sbagliata, ma fintanto che è in vigore va comunque rispettata – con la particolare condizione nella quale viene a trovarsi il dirigente della Consob in aspettativa che rappresenta l'azionista di maggioranza di una società quotata di nome ACEA. Come si conciliano le due posizioni? C'è una difficoltà da sciogliere, sulla quale forse il Governo dovrebbe esprimere una propria valutazione e farcela conoscere.

Probabilmente questa è la prima volta che si verifica una circostanza così singolare. Tuttavia, proprio in vista del fatto che se ne possono presentare altre in futuro, forse sarebbe bene chiarire come si conciliano posizioni di questo genere con la disposizione del *cooling-off period*.

Fatte queste precisazioni, per il resto la risposta del Governo merita un ringraziamento.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, rispetto alla norma di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 che è così chiara e che per me presenta una lettura univoca (peraltro molti colleghi qui presenti hanno svolto incarichi di amministratori), il tema del *cooling-off period* in rapporto alla specificità della CONSOB merita una riflessione approfondita soprattutto da parte del Governo.

Ringrazio il vice ministro Casero per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,25.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CASSON, FORNARO, RICCHIUTI, TURANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a partire dagli anni '90 la Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (9.978 contratti);

la Barclays consigliava alla clientela di stipulare questo mutuo in euro assicurando tassi più bassi, e di conseguenza rate mensili più accessibili rispetto ai prodotti concorrenti sul mercato, grazie al fatto che il tasso di interesse era legato al Libor del franco svizzero (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) che era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale nei tassi aumentava il margine di guadagno dell'istituto bancario scaricando sul cliente il rischio di cambio. Il tasso di cambio comporta infatti sul piano astratto un'uguale alea contrattuale per entrambe le parti, ma, nel concreto del caso specifico, il rischio era solamente per il mutuatario. Va altresì sottolineato che la banca, prima di proporre sul mercato questo prodotto finanziario, aveva studiato i grafici storici dell'andamento euro-franco svizzero, dai quali si evinceva chiaramente che nel periodo di vendita degli stessi il tasso di cambio aveva raggiunto i massimi storici e che quest'ultimo sarebbe sicuramente sceso nel medio-lungo termine, con la conseguenza di un aggravio economico per i mutuatari;

nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevedeva, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo andasse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso, utilizzando peraltro impropriamente il termine di capitale «restituito»;

il procedimento di indicizzazione al franco svizzero seguito dall'intermediario in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo avviene nel seguente modo: la banca moltiplica il capitale residuo al tasso convenzionale e lo divide per il tasso attuale sottraendo il fondo fruttifero previsto dal mutuo. Tale procedura comporta secondo la banca l'indicizzazione del capitale residuo prima al tasso di cambio vigente al momento della stipula del mutuo e successivamente al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione. Tale operazione, sotto il profilo matematico bancario-finanziario, risulta errata, in quanto, se si volesse convertire una moneta in euro in un'altra in franchi svizzeri, sarebbe necessario moltiplicare la somma in euro al tasso di cambio attuale, mentre, se si volesse convertire una somma in franchi svizzeri in un'altra in euro, si dovrebbe dividere la

somma in franchi svizzeri al tasso attuale. Nella fattispecie, la banca cela un prestito in valuta, facendo credere invece un prestito in euro al fine di convincere il mutuatario che non vi è alcun rischio di cambio di valuta e di riportare una somma in euro ad un tasso di cambio attuale tenuto conto di quello della stipula. La banca al momento della vendita di tale finanziamento ben sapeva che il tasso di cambio convenzionale (tasso di cambio al momento della stipula del mutuo, non corrispondente ai tassi del giorno) si trovava nella fase più alta della curva storica del tasso di cambio euro-franco svizzero, e che tale curva (e quindi tale rapporto tra le due monete) sarebbe sicuramente scesa negli anni creando un aggravio per il mutuatario al momento della restituzione di quanto prestato dalla banca. Tale meccanismo non si configura soltanto nel caso dell'estinzione anticipata ma si configura anche nella vita del mutuo stesso in ogni singola rata. In tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario (ABF), con decisione n. 5874 del 29 luglio 2015, il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;

considerato che:

dal 2008, il franco svizzero ha iniziato ad apprezzarsi sull'euro (e nel 2011 la banca ha tolto dal mercato il prodotto senza darne avviso ai mutuatari) e alcune famiglie hanno scoperto di dover restituire a Barclays cifre più elevate rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava (e invia tuttora) gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro, non indicando alcun importo in franchi svizzeri;

il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero colpisce ogni singola rata in quanto la stessa è composta essenzialmente dalla quota interessi e dalla quota capitale che soggiace agli effetti del cambio di valuta. Nel gennaio 2015 inoltre la Banca centrale svizzera (Bns) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1,20 franchi per un euro e parallelamente ha abbassato di 0,5 punti il tasso d'interesse di riferimento portandolo a meno 0,75 per cento;

nei contratti di cui si tratta, poi, la Barclays ha applicato dei tassi di cambio convenzionali, maggiorandoli già di qualche punto percentuale rispetto a quelli effettivi del giorno, aspetto che ha fatto sì che la banca avesse già una rivalutazione monetaria in suo favore al momento della firma del contratto;

tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare solo rate mensili più accessibili grazie al tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;

secondo le istruzioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», emanate dalla Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a de-

correre dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e ai servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;

considerato che, ad avviso dell'interrogante:

la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;

la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano; come è stato affermato anche dalla Banca d'Italia, tramite l'ABF nelle decisioni favorevoli del collegio di coordinamento n. 5855, n. 5856 e n. 5874 del 29 luglio 2015 con le quali viene reso nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata;

il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia e, a detta dei mutuatari, neppure i funzionari stessi della Barclays erano informati sull'intero contenuto dei mutui. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: «Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi»; maggiormente prima di vendere un prodotto ad «alto rischio» gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;

se i mutuatari fossero stati resi a conoscenza del vero meccanismo del mutuo, non avrebbe firmato con un tasso convenzionale maggiorato o avrebbero monitorato la situazione optando per la conversione del mutuo nel momento stesso in cui i tassi di cambio hanno iniziato a scendere, evitando così rivalutazioni monetarie dalle cifre astronomiche. A ulteriore prova che i mutuatari non erano a conoscenza di tale meccanismo è il semplice fatto che le lamentele (cause) sono partite soltanto dopo aver richiesto i conteggi di estinzione e mai prima, in quanto tale rivalutazione incide anche sulle rate mensili del mutuo;

la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter del testo unico, secondo il quale nessuna penale o onere o aggravio può essere applicato in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro,

statuisce che «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore»;

considerato inoltre che:

con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'ABF ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;

con la decisione del 20 maggio 2015 n. 4135, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;

il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;

considerato che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alle citate decisioni del collegio di coordinamento;

considerato, infine, che questa su questa tipologia di mutuo esistono già delle sentenze favorevoli al mutuatario anche a livello europeo (Spagna e Corte europea),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziari in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays bank Plc sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;

quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;

se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro sull'alta vigilanza in materia

di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;

se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.

(3-02952)

GIROTTA, BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, COTTI, CASTALDI, GIARRUSSO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 6 giugno 2016 è apparso sul quotidiano «Il Sole-24 ore» un articolo dal titolo «L'exploit del contrabbando di benzina»;

viene riportata una stima sulla quota del «nero» nella distribuzione carburanti, pari al 20 per cento del mercato, circa 5 miliardi di litri all'anno di prodotto illegale, immesso in consumo sul territorio nazionale;

come documentato da più di un anno dalla stampa di settore, le frodi sono di diverso tipo: dal dirottamento all'interno del territorio nazionale di merce documentalmente destinata all'estero (e che viaggia quindi in sospensione di accisa) alla destinazione di gasolio agevolato ad usi con accisa piena, dagli acquisti senza Iva di false società esportatrici alle frodi carosello;

in un'intervista rilasciata a dicembre 2015 al quotidiano di settore «Staffetta Quotidiana», il colonnello Gianluca Campana, capo dell'ufficio Tutela entrate del comando generale della Guardia di finanza, ha parlato di «quantitativi enormi di prodotto» che «inquinano il mercato» grazie a «prezzi che sbaragliano la concorrenza»;

in termini di evasione Iva, il mancato gettito ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro all'anno, mentre in termini di evasione di accisa, il «buco» sarebbe nell'ordine di diversi miliardi all'anno;

da evidenze giudiziarie risulterebbe che gran parte di questi traffici facciano capo in ultima istanza a organizzazioni criminali di stampo mafioso;

il fenomeno è in preoccupante aumento da un paio di anni, come dimostra il numero crescente di sequestri di prodotto illegale da parte delle forze dell'ordine;

l'evasione di Iva e accisa consente di praticare prezzi più bassi, con conseguente effetto dumping nei confronti dei concorrenti che operano secondo le regole;

in molti casi si tratta di prodotti adulterati, addizionati con solventi o additivi che possono danneggiare i motori;

le associazioni di settore denunciano la pervasività del fenomeno e la difficoltà delle forze dell'ordine nel contrastarlo. In particolare, Assopetroli e Unione Petrolifera hanno denunciato il fenomeno con un documento comune, sottoscritto all'inizio di maggio 2016, nel quale parlano

di un «fenomeno devastante» che rischia di avere «effetti irreversibili» e chiedono misure operative per contrastarlo efficacemente;

nel caso delle frodi Iva, il sistema delle false lettere di intento presentate da falsi esportatori non consente agli organi preposti di individuare in tempo i truffatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché della loro estensione;

se disponga di stime sul conseguente mancato gettito per lo Stato e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per contrastare il fenomeno.

(3-03008)

MUCCHETTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

secondo quanto si apprende da fonti stampa, il 7 luglio 2016, il neo sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha nominato, tra i componenti della Giunta capitolina, Marcello Minenna quale assessore per il bilancio, il patrimonio e le partecipate del Comune di Roma;

il dottor Marcello Minenna, secondo quanto risulta dall'organigramma pubblico disponibile su internet, è un dirigente responsabile dell'Ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria della Consob;

l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 7, prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, anche al fine di verificare potenziali situazioni di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, il dipendente pubblico è soggetto, tra l'altro, a responsabilità disciplinare. Il comma 8 prevede che le pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano gli enti locali, non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Il conferimento di incarichi senza la previa autorizzazione determina tra l'altro la nullità di diritto del relativo provvedimento. Infine, ai sensi del comma 10, si prevede che l'autorizzazione debba essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti che intendono conferire l'incarico, ovvero può essere richiesta dal dipendente interessato,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo che il dottor Marcello Minenna abbia nei giorni scorsi accettato la nomina al Comune di Roma senza che in precedenza sia stata richiesta alla Consob l'autorizzazione prescritta dal decreto citato e, al tempo stesso, se lo stesso Minenna abbia comunicato alla Consob la sua determinazione a continuare a dirigere l'Ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria;

se siano a conoscenza del fatto che il dottor Minenna abbia poi presentato istanza di aspettativa solo diversi giorni dopo l'assunzione dell'incarico di assessore e se risulti che la Consob abbia concesso comunque

tale aspettativa, di fatto sanando la violazione delle prescrizioni del decreto citato;

se siano a conoscenza delle modalità di deliberazione sull'aspettativa da parte del collegio ovvero se ci sia stato un voto unanime o a maggioranza;

se, comunque, il doppio incarico, che il dottor Minenna avrebbe voluto detenere in un primo tempo, fosse compatibile con la disciplina dei conflitti di interesse, che regola il lavoro dei dirigenti della Consob, con particolare riguardo all'opera di un assessore che esercita le funzioni dell'azionista di riferimento in società quotate ed eventualmente quotande;

se la sospensione temporanea, ancorché autorizzata, della funzione dirigenziale in Consob sia compatibile con gli obblighi all'astensione biennale da incarichi nelle società vigilate, che incombono su commissari e dirigenti, una volta cessato il mandato o il servizio;

se risulti che, nell'ambito del piano di rientro del debito di Roma capitale concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comune di Roma abbia intenzione di emettere nuove obbligazioni o se, nel caso le emetta Acea, sia prevista l'integrazione volontaria dei relativi prospetti informativi con scenari probabilistici, che dovrebbero essere valutati dall'ufficio fin qui diretto dal dottor Minenna.

(3-03038)